



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 157 Del 05.11.2020	OGGETTO: Integrazione piano triennale 2020/2022 per il fabbisogno di personale e piano annuale 2020 approvato con deliberazione della G.C. n. 47 del 12.03.2020
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 15:00 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Borelli	Massimiliano	Sindaco	P
Andreassi	Luca	Vice Sindaco	P
Sergi	Gabriella	Assessore	P
Santoro	Vincenzo	Assessore	P
Sementilli	Maurizio	Assessore	P
Anderlucci	Marco	Assessore	P
Cammarano	Enrica	Assessore	P
Zeppieri	Alessandra	Assessore	P

Richiamato il regolamento sul funzionamento della giunta comunale approvato con deliberazione n. 45 del 10/3/2020 e, segnatamente, l'art. 4 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Sindaco, il Segretario Comunale e gli Assessori sono collegati in videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale;
- lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni
- tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso che:

l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68;

gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, fissano per gli enti locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescrivendo come obiettivo finale, la riduzione programmata della spesa di personale;

la Legge n. 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Il D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs n.75/2017:

All'art. 5 riconosce alle pubbliche amministrazioni autonomia organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione, tra gli altri, del principio di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di cui all'art. 2;

all' art. 6, comma 2, prevede che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale di fabbisogno di personale in coerenza con la pianificazione triennale delle attività della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;

all'art. 6 comma 2, prevede inoltre, che il piano triennale sopracitato indica le risorse finanziarie, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente, necessarie per coprire il fabbisogno di personale che dovranno essere verificate nella loro disponibilità dai competenti organismi;

all'art. 6, comma 3 è previsto che, in sede di definizione del piano, le dotazioni organiche sono rimodulabili in base ai fabbisogno programmati ed in relazione alle assunzioni da effettuare senza alcun vincolo della distribuzione di personale fra i livelli di inquadramento giuridico, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa complessiva;

all'art. 6, comma 6 è previsto che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

Richiamate per *relationem*:

la deliberazione della G.C. n. 47 del 12.03.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022 – piano annuale 2020, che integra ed aggiorna il piano del fabbisogno del personale 2019-2021-piano annuale 2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 172 del 24.09.2018;

la deliberazione della G.C. n. 118 del 23.07.2020 di conferma del Piano triennale de fabbisogno del personale 2020/2022 – Piano annuale 2020, approvato con deliberazione della G. C. n. 47 del

12.03.2020 in quanto compatibile con la nuova disciplina sulle facoltà assunzionali di cui all'art.33 del D.L. n. 34/2019;

Visto e richiamato il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.448/2001, (verbale n. 9 del 21.02.2020) sul predetto piano del fabbisogno del personale;

Dato atto che il 20 e 21 settembre si sono svolte le elezioni amministrative concluse con la proclamazione del nuovo Sindaco e l'insediamento della nuova Giunta;

Considerato che l'obiettivo principe della nuova amministrazione è quello di assicurare un efficace ed efficiente funzionamento delle strutture organizzative e un ottimale realizzazione dei compiti istituzionali in funzione degli obiettivi prioritari previsti dal proprio programma politico-amministrativo;

Dato atto pertanto, che si è proceduto ad una prima verifica sulla situazione attuale della dotazione di personale in servizio, sull'assetto interno dell'apparato burocratico suddiviso in sei settori oltre alla Segreteria Generale, sulle cessazioni ed assunzioni intervenute negli ultimi anni, nonché su quelle previste nell'anno in corso e sui concorsi espletati e su quelli da bandire, nel rispetto di quanto programmato nel piano del fabbisogno del personale;

Considerato che nelle more di una compiuta valutazione e programmazione delle necessità assunzionali in considerazione di una rimodulazione della struttura organizzativa, emerge la necessità di apportare alcune modifiche al piano delle assunzioni per l'anno 2020, in relazione ad esigenze di natura imprescindibili, tenuto conto che essendo la nuova amministrazione da poco insediata intende intervenire a quanto strettamente necessario per garantire la continuità amministrativa dei servizi;

Accertata la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno di personale, come sopra approvato qualora vengano a verificarsi esigenze tali da determinare mutazioni organizzative nel quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Ricordato che nel predetto piano del fabbisogno del personale-annualità 2020 è stato previsto:

“Di autorizzare in via generale, al fine di garantire la continuità amministrativa, l'eventuale sostituzione di personale di ogni qualifica, anche dirigenziale, che cesserà a qualsiasi titolo dal servizio nel corso dell'anno 2020, successivamente alla presente deliberazione, la cui procedura di assunzione potrà essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.165/2001, ovvero mediante concorso pubblico o utilizzo di graduatorie vigenti degli idonei, nonché mediante incarichi con contratto a termine, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti, in quanto trattasi di sostituzione di personale già contabilizzato nella spesa del medesimo anno e previsto nella consistenza di personale in servizio”;

Rilevato che l'attuale incarico dirigenziale, conferito con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, per la direzione del Settore Il Economico-Finanziario è scaduto in quanto collegato al mandato elettivo del precedente Sindaco;

Evidenziato che il settore Economico-Finanziario gestisce funzioni essenziali ed indifferibili che debbono essere necessariamente garantite (bilancio e programmazione, tributi, patrimonio, economato, provveditorato, trattamento economico del personale, controllo società partecipate);

Considerata la complessità delle attività da gestire è intendimento di questa amministrazione, in coerenza con il programma amministrativo volto alla tutela e garanzia degli interessi pubblici generali della collettività cittadina, procedere con urgenza ad un incarico dirigenziale a tempo determinato per la direzione del Settore Il sopra detto, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, al fine di garantire con continuità il grado di efficienza ed efficacia amministrativa necessaria per l'erogazione dei predetti servizi essenziali e il corretto buon funzionamento degli uffici in generale;

Rilevato che all'interno dell'ente, la cui macro-struttura è articolata in sei Settori, per effetto delle limitazioni in materia di assunzioni, esistono solo due figure dirigenziali e precisamente il Dirigente, a tempo indeterminato, del Settore IV "Urbanistica-Ambiente-Attività produttive, a cui è stata conferita contemporaneamente la direzione ad interim del Settore V "Lavori Pubblici- Manutenzioni- CUC" e il Dirigente, a tempo indeterminato del Settore III "Politiche Educative-Sociali-Culturali";

Verificata la esigenza di procedere alla pubblicazione dell'avviso per il predetto incarico, con carattere di estrema urgenza, stante la necessità di garantire la continuità del Settore Economico-Finanziario;

Visto il vigente Statuto Comunale, il quale prevede la possibilità di coprire i posti di responsabili delle sezioni o settori di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato;

Visto l'art. 31 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che stabilisce criteri e modalità per i contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione;

Rilevato che:

- non è possibile fare ricorso ad altri dirigenti per ricoprire tale incarico stante che all' interno dell'ente vi sono solo due figure dirigenziali, come sopra meglio specificato;
- le spese sostenute per le assunzioni dei Dirigenti a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del Tuel, non rientrano nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del richiamato D.L. n.78/2010, come disposto dall'art. 16 del D.L. n.113/2016;
- la spesa per il conferimento di detto incarico è già prevista in bilancio e contabilizzata nel tetto della spesa soggetta alle limitazioni disposte dall'art. 1, comma 557 e comma 557-quater della L.296/2006, ed è compatibile con la nuova disciplina sulle facoltà assunzionali di cui alla art. 33 del D.L. n. 34/2019
- l'incarico a tempo determinato rientra nella misura del 30% dei posti istituiti di dirigente nella vigente dotazione organica, stabilita dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 110, comma 3 del TUEL, il quale stabilisce per gli incarichi dirigenziali, il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL di comparto che, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una "indennità ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale;

Visto l'art. 90 del D. lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, per i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni."*

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento Ordinamento degli uffici e servizi che disciplina le modalità di costituzione degli uffici alle dipendenze degli organi di governo;

Rilevato che già le scarse dotazioni organiche dell'ente, non consentono di assegnare tali incarichi a dipendenti di ruolo dell'ente, senza creare pregiudizio alla normale attività amministrativa e che pertanto si rende indispensabile, al fine di dare idoneo supporto all'azione amministrativa diretta del Sindaco e della Giunta, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, prevedere due rapporti di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 267/2000, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a cui si applica il CCNL per il personale delle Funzioni Locali,

rispettivamente: n.1 categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e n.1 categoria C, posizione economica C1 a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali)

Dato atto che i predetti collaboratori saranno individuati mediante la pubblicazione di un avviso pubblico e scelti direttamente dal Sindaco "*intuitu personae*", previa valutazione dei curricula dei soggetti che hanno manifestato l'interesse integrata da eventuale colloquio;

Di dare altresì atto, che la relativa spesa è già prevista in bilancio e rientra nel tetto della spesa soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 557, L. n.296/2006, nonché nella spesa per le assunzioni flessibili (art. 9, comma 28 del D.L.78/2010) ed è compatibile con la nuova disciplina sulle facoltà assunzionali di cui alla art. 33 del D.L. n. 34/2019 – D.P.C.M. 17.03.2020;

Considerato che con la sopra richiamata deliberazione della G.C. n. 47 del 12.03.2020, relativa all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022, è stata prevista la copertura di ulteriore n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile – cat. D, oltre a quello già programmato nel precedente piano assunzionale 2019-2021, per il quale è stato espletato il relativo concorso pubblico previo esperimento della mobilità volontaria;

Richiamata la determinazione n. 1834 del 01.10.2019 con la quale si dà atto che la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, attivata per la copertura del predetto profilo professionale, con proprie determinazioni n.250 del 11.02.2019, n. 648 del 04.04.2019 e n. 1294 del 04.07.2019, si è conclusa con esito negativo;

Dato atto che la procedura della mobilità obbligatoria, attivata ai sensi dell'art. 34-bis del D. lgs. 165/2001, si è conclusa altresì con esito negativo, come da comunicazione della Regione Lazio agli atti, che ha accertato negli appositi elenchi l'assenza di personale in disponibilità con il profilo professionale richiesto;

Vista la determinazione n. 1956 del 11.10.2019 con la quale è stato approvato il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria D posizione economica D1;

Atteso che il predetto bando è stato pubblicato in G.U. n.87 del 05.11.2019, nonché all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di 30 giorni;

Dato atto della sospensione delle procedure concorsuali pubbliche disposta a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dall'art.87, comma 5 del D.L. 18/2020;

Vista la determinazione n. 916 del 29.05.2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi/esclusi alla procedura concorsuale in oggetto;

Atteso che la procedura concorsuale, a seguito della nomina della Commissione esaminatrice, di cui alla determinazione n. 1001 del 12.06.2020, successivamente integrata con i membri aggiunti per l'accertamento dell'applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della lingua inglese, ha avuto inizio a far data dal 13.07.2020 e si è conclusa in data 03.09.2020 con l'espletamento della prova orale;

Vista la determinazione n. 1711 del 17.09.2020 con la quale sono stati approvati i verbali del concorso sopra menzionato e la relativa graduatoria finale di merito;

Dato atto che è attualmente in corso la procedura di costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la vincitrice del predetto concorso;

Rilevato che l'art. 3, comma 8 della legge n. 56/2019, ha disposto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, che le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs 165/2001, fermo restando la mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del citato decreto legislativo;

Dato atto che questo ente ha esperito la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001, prima dell'indizione del concorso pubblico in oggetto il cui esito è stato negativo, come sopra meglio relazionato;

Constato sul punto che il TAR di Campania Napoli – sezione V, con sentenza 3 ottobre 2019, n.4720 ha statuito che non vi è l'obbligo di rinnovare la mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, in presenza di graduatoria vigente poiché l'Amministrazione ha già esperito la procedura prima dell'indizione del concorso. Secondo la giurisprudenza condivisa, la pronuncia precisa:

“che se è vero che la procedura di mobilità ha la precedenza sullo scorrimento della graduatoria concorsuale, atteso che con essa il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della Pubblica Amministrazione di appartenenza (cfr Consiglio di Stato – sezione III – 13 dicembre 2016, n. 5231), tuttavia, una volta esperita la suddetta procedura di mobilità, l'amministrazione non può obliterare l'uso dello scorrimento, tenendo nel debito rilievo il favor ordinamentale che assiste l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (cfr Consiglio di Stato – Sezione V – 23 agosto 2016, n.3677 e 6 novembre 2015, n. 5078)”.

“una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, già stato soddisfatto prima della decisione dell'Amministrazione di bandire il concorso pubblico, dovrebbe applicarsi anche successivamente, in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla evocata normativa circa l'obbligo della mobilità esterna (cfr Consiglio di Stato, sezione VI, 31 luglio 2012, n. 4329).

Constatato che sul punto il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si è pronunciato con diverse sentenze che, comunque, si considerano prevalenti quelle che vanno nella direzione di non considerare necessaria la mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie dello stesso ente “affermando che lo scorrimento della graduatoria ancora efficace prevale sul ricorso alla mobilità esterna”. L'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato giunge a tale affermazione mediante una puntuale interpretazione del comma 2-bis, dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, rilevando che esso prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a nuove procedure concorsuali. Oltre a ciò, sussistono ragioni di economicità: “ *lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità*”.(Consiglio di Stato sentenza n. 4329/2012 ed in modo analogo con successive sentenze n.178/2014 e n.4361/2014) ;

Dato atto che per la copertura del predetto ulteriore posto di cat.D, Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile è stata attivata altresì la procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell'art. 34-bis del D. lgs. 165/2001 a cui ha fatto seguito la nota della Regione Lazio agli atti, con la quale ha ribadito l'assenza negli appositi elenchi di personale in disponibilità in possesso del profilo professionale in questione;

Ritenuto, pertanto, di procedere per la copertura del predetto profilo professionale, allo scorrimento della relativa graduatoria concorsuale vigente degli idonei, in quanto tale soluzione consente di procedere ad una immediata provvista di personale già utilmente selezionato, quindi di soddisfare le esigenze senza disperdere inutilmente tempo e denaro, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'agire amministrativo;

Valutata inoltre l'esigenza di rinviare la copertura del posto di Dirigente Settore Economico-Finanziario a tempo pieno e indeterminato, previsto nel richiamato piano del fabbisogno del personale, annualità 2020, alla programmazione 2021-2023, attesa la compatibilità con gli spazi assunzionali a disposizione, verificati in base alla vigente disciplina che detta regole in materia di capacità di spesa di personale per i comuni;

Dato atto che le integrazioni apportate al piano del fabbisogno del personale, rientrano nella spesa complessiva di personale prevista per l'anno 2020 già stanziata in bilancio, per cui la stessa non subisce incremento;

Ritenuta pertanto l'esigenza di aggiornare la propria programmazione, attraverso l'integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, piano annuale 2020, approvato con deliberazione della G.C. n.47 del 12.03.2020 e confermato con deliberazione della G. C. n.118 del 23.07.2020;

Dato atto che tale integrazione è adottata in conformità alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 557, L. n.296/2006 ed è compatibile con la nuova disciplina sulle facoltà assunzionali di cui alla art. 33 del D.L. n. 34/2019 - D.P.C.M. 17.03.2020, come dettagliato nel predetto piano del fabbisogno;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di integrare il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2021 - piano annuale esercizio 2020, approvato con deliberazione della G.C. n.47 del 12.03.2020 e confermato con deliberazione della G. C. n. 118 del 23.07.2020, introducendo le seguenti integrazioni:

n.1	Dirigente Settore II – Economico-Finanziario	Contratto a tempo determinato art. 110 c.1 Dlgs 267/00	Tempo pieno	Selezione pubblica secondo quanto previsto dall'art. 31 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	Note: Titolo di studio richiesto – Laurea Specialistica/Magistral e/Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio
n.1	Istruttore Direttivo cat. D p.e.D1	Contratto a tempo determinato-art. 90 Dlgs.267/200	Tempo pieno	Individuazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	Note: Titolo di studio richiesto – Laurea Specialistica/Magistral e/Vecchio Ordinamento Scienze dell'informazione, della Comunicazione
n.1	Istruttore Amministrativo cat. C p.e. C1	Contratto a Tempo Determinato- art. 90 Dlgs 267/2000	Tempo parziale al 50% (18 ore settimanali)	Individuazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	Note: Titolo di studio richiesto Diploma di maturità quinquennale

- 2) di stabilire altresì, che la copertura dell'ulteriore posto di cat. D profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo/contabile, con contratto a tempo indeterminato e pieno, già previsto nel richiamato piano del fabbisogno del personale per l'anno 2020, deve essere effettuata mediante lo scorrimento della vigente graduatoria degli idonei del relativo concorso pubblico di cui in premessa;
- 3) di rinviare la copertura del posto di Dirigente Settore Economico-Finanziario a tempo pieno e indeterminato, previsto nel richiamato piano del fabbisogno del personale, annualità 2020, alla programmazione 2021-2023, attesa la compatibilità con gli spazi assunzionali a disposizione, verificati in base alla vigente disciplina che detta regole in materia di capacità di spesa di personale per i comuni;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per il Responsabile delle Risorse Umane al fine di procedere, con i conseguenti atti di carattere gestionale;
- 5) di dare, altresì atto, che resta confermato tutto quanto già programmato nella richiamata programmazione triennale 2020-2021 per il fabbisogno di personale – piano annuale 2020, approvata con deliberazione della G.C. n.47 del 12.03.2020 e confermata con deliberazione della G.C. n.118 del 23.07.2020;
- 6) di precisare che il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020-2021, approvato con le predette deliberazioni, ed integrato con il presente provvedimento, è comunque subordinato al mantenimento del rispetto dei vincoli e delle regole imposte dalla normativa vigente in materia di spese di personale attestati dal Dirigente del Settore economico-finanziario e richiamati nei predetti provvedimenti (art. 1. Comma 557 L.296/2006, art.9, comma 28 D.L.78/2010, art.33, comma 4, D.L.34/2019 – D.P.C.M. 17.03.2020);
- 7) di dare atto che la consistenza del personale in servizio e dei fabbisogni programmati, come da allegato "A" al presente provvedimento, sono stati aggiornati sulla base delle predette integrazioni;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2020-2022;
- 9) di affidare gli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per la parte di propria competenza;
- 10) di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001;
- 11) di dare atto che le integrazioni apportate al piano del fabbisogno del personale, rientrano nella spesa complessiva di personale prevista per l'anno 2020 già stanziata in bilancio, per cui la stessa non subisce incremento;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D.lgs.n.33/2013;
- 14) di trasmettere il presente piano integrativo del piano del fabbisogno 2020-2021 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi

dell'art. 6-ter del D.lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- 15) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to Massimiliano Borelli

Segretario Generale
f.to dott.ssa Daniela Urtesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune il 09.11.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 32, comma 1

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 09.11.2020 prot. n. 60391 in conformità dell'art. 125 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'istruttore direttivo
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis